Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

Renato Capunzo
NOTAIO

Repertorio 494 **Raccolta n. 453**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette dicembre duemiladiciassette, in Giffoni Valle Piana alla via Vignadonica n. 19, presso la sede comunale di Giffoni Valle Piana alle ore 10,40 (dieci virgola quaranta).

Reg.to a Eboli
in Data 28/12/2017
al N.ro 6834

Innanzi a me **RENATO CAPUNZO**, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo Della Lucania, residente in Battipaglia con studio alla Via Roma n. 8,

SI E' RIUNITA

l'assemblea totalitaria della società **"Azienda del Cittadino Multiservice S.R.L."**, con socio unico, costituita in Italia, con sede in Giffoni Valle Piana (SA) in P.zza Fratelli Lumiere (Area Mercato S.C.), Frazione Mercato, capitale sociale di Euro 14.612,00 (quattordicimilaseicentododici virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno n. 03640470658, nonchè iscrizione al R.E.A. n. SA-311054 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto sociale e adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 175/2016.

E' PRESENTE

- **VERDERESE Giovanni**, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 28 dicembre 1969, nella qualità di Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra legittimato in virtù dei poteri a lui derivanti per legge e per Statuto Sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge, l'Amministratore Unico Giovanni Verderese il quale, avendo accertato personalmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

--- che in questa assemblea è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal socio unico, Comune di Giffoni Valle Piana (SA), con sede in Via Vignadonica, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 14.612,00 (quattordicimilaseicentododici virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del sindaco GIULIANO Antonio, nato a Salerno il 5 marzo 1970 domiciliato per la carica presso la sede comunale, e a quanto infra legittimato in virtù di delibera del Consiglio Comunale in data 11 dicembre 2017.

--- che è presente l'Amministratore Unico Giovanni Verderese;

--- che è presente il Revisore Unico Giovanni Volpe nato a

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

Giffoni Valle Piana il 13 novembre 1955 domiciliato per la carica presso la sede comunale;
--- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea totalitaria, ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c., essendo presente l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il revisore. Prendendo la parola il Presidente, illustra all'Assemblea la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto Sociale della società alla nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Pertanto, ove la proposta testè avanzata venisse accolta, si renderebbe necessario procedere, tra l'altro, alle seguenti modifiche:
- integrare il novero delle attività che la società intende perseguire, stante l'abrogazione del principio di esclusività dell'oggetto sociale precedentemente sostenuto, adeguando le voci già esistenti alle prescrizioni di legge e introducendone alcune nuove;
- attribuire priorità alla figura dell'amministratore unico nell'individuazione delle modalità di *governance*, e prevedere, in caso di ricorso al consiglio di amministrazione, la possibilità di attribuzione deleghe a un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al presidente autorizzata dall'assemblea;
- escludere la carica di vicepresidente e indicare le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- introdurre la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o di un revisore;
- riprodurre statutariamente il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- istituire la carica di Direttore Generale;
- prevedere che i membri degli organi sociali siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- prevedere espressamente che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato sia effettuato nello svolgimento della attività affidata dall'ente pubblico o dagli enti pubblici che la controllano.
Il Revisore Unico esprime il proprio parere favorevole alla proposta di modifica statutaria sottoposta all'assemblea.
Dopo breve discussione, l'assemblea totalitaria della so-

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

cietà **"Azienda del Cittadino Multiservice S.R.L."**, con socio unico, del 27 dicembre 2017;
- udita la relazione dell'organo amministrativo ed il parere del Revisore;
- con il voto favorevole dei socio unico che rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale,

DELIBERA

= I =

= di modificare lo Statuto Sociale, approvando i seguenti nuovi articoli:

"ART. 5 - OGGETTO

5.1 La società ha come finalità quella di esprimere un modello organizzativo in grado di gestire, in termini di efficienza, economicità, trasparenza e socialità i servizi affidatagli, nonché quello di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'Ente costituente e degli altri enti soci.

La società in quanto società interamente partecipata da Enti locali, potrà svolgere, anche in global service le seguenti attività:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi stessi;

b) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società, pertanto, quale società interamente partecipata da Enti pubblici territoriali, può svolgere le attività meglio di seguito specificate:

a) Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti Pubblici;

b) Gestione di asili comunali e di altri Enti Pubblici;

c) Gestione di parcheggi comunali e di altri Enti Pubblici;

d) Gestione e manutenzione di impianti sportivi comunali e di altri Enti Pubblici;

e) Gestione dei canili comunali e di altri Enti Pubblici;

f) Gestione e manutenzione dei servizi cimiteriali comunali;

g) Gestione e manutenzione del verde pubblico;

h) Gestione di impianti pubblicitari di proprietà comunale, nonché del servizio di pubblica affissione;

i) Gestione, per conto degli Enti Pubblici partecipanti del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la gestione isole ecologiche, la gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti e di ogni altro impianto volto alla valorizzazione del rifiuto raccolto;

j) Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, nonchè gestione di servizi energetici e di controllo degli

CAPUNZO DR. MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA RENATO

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

impianti termici del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti Pubblici, con facoltà di potersi accreditare presso gli enti preposti come società "Esco";
k) Gestione del servizio idrico integrato, fatta salva la espressa riserva di affidamento al gestore unico;
l) Produzione, gestione e manutenzione di software per Enti Locali;
m) Cablaggio e gestione di reti informatiche per Enti locali;
n) Attività di supporto agli Enti locali nella fase di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, nonché di ogni altra entrata del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti pubblici;
o) Gestione di centri elaborazione dati per Enti pubblici;
p) Promozione per Enti pubblici di organizzazione e gestione di convegni, manifestazioni, seminari, attività culturali e turistiche;
q) Servizi di assistenza a disabili, ad anziani ed all'infanzia, nel rispetto dei piani di zona;
r) Servizio di mense scolastiche comunali;
s) Servizio di scuola bus e trasporto pubblico;
t) Servizi di pulizia e disinfezione di immobili pubblici.
La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento degli scopi sociali sopra indicati, compiendo le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni, purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La Società, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5, 7 e 8 del d.lgs 175/2016, potrà assumere rappresentanze e partecipazioni in altre imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie; il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c..
La società potrà, inoltre, avvalersi di agevolazioni finanziarie, previdenziali e fiscali, comunque previste e concesse; potrà operare esclusivamente nei limiti imposti dalle leggi vigenti tempo per tempo, previo l'ottenimento di ogni autorizzazione, richiesta, permesso o concessione all'uopo necessari e con esclusione dell'esercizio di attività riservate a professionisti e soggetti previamente iscritti in albi, ruoli od elenchi previsti dalla legge.
La società, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, deve realizzare l'80% (ottanta per cen-

CAPUNZO DR. MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

to) della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

ART. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

6.1 La società, qualora svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economie di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

6.2 La società nello svolgimento della sua attività, predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea anche nell'ambito della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016.

6.3 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonchè dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6.4 Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma precedente sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora la società a controllo pubblico non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma precedente, dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al presente comma.

ART. 8 - CAPITALE

8.1 - Il capitale sociale è di euro 14.612,00 (quattordicimilaseicentododici) ed è diviso in quote di partecipazione ai

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

sensi di legge.
8.2 - Sono ammesse operazioni sul capitale nei limiti di quanto previsto all'art. 14 comma 5 del d.lgs 175/2016.

ART. 9 - QUOTE

9.1 - la titolarità delle quote sociali potrà spettare esclusivamente ad enti pubblici.
9.2 - Le quote sociali sono trasferibili, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 10 del d.lgs 175/2016, salvo il diritto di prelazione in favore dei soci da esercitarsi come segue.
Qualora un socio intenda cedere la sua partecipazione, ovvero i suoi diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale, dovrà comunicare a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione, indicando il potenziale acquirente, il prezzo e le relative condizioni. Gli altri soci avranno diritto di acquistare le quote, ovvero i diritti di sottoscrizione in caso di aumento, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, al prezzo ed alle condizioni contenute nella comunicazione di cui sopra, confermando all'alienante tale loro volontà per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
Qualora i diritti di prelazione non vengano esercitati, il socio alienante potrà cedere le quote, ovvero i diritti di sottoscrizione, all'acquirente ed alle condizioni indicati nella comunicazione fatta agli altri soci.
Qualsivoglia trasferimento non avvenuto in conformità a quanto statuito in questo articolo è da reputarsi inefficace nei confronti della società.
Si applica quanto previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c..

ART. 13 - ORGANI SOCIALI

13.1 Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore generale;
e) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.
13.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

14.1 - Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.

14.2 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazioni assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso, comunicano a tutti i soci e all'organo di revisione, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni dieci dalla comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.

14.4 - L'organo di revisione, nello stesso termine concesso ai soci, potrà far pervenire le loro eventuali osservazioni.

14.5 - Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

14.6 - La decisione dei soci potrà anche risultare direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci.

14.7 - In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni.

ART. 15 - VOTO

15.1 - Il diritto di voto spetta ai soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 16 - CONVOCAZIONI

16.1 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

16.2 - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata [o con qualsiasi altro strumento idoneo ad assicurare la tempestiva informa-

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

zione sugli argomenti da trattare e a comprovare la data di effettiva spedizione], spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante al Registro delle Imprese. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

16.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

ART. 17 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

17.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

17.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio, e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

17.3 - la delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

ART. 20 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

20.1 - La società potrà essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o, nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs 112/2017, da un Consiglio di Amministrazione nominato dai soci; la scelta inerente la forma di governance spetta all'assemblea.

20.2 - Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, o colui che non possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

20.3 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

20.4 - In ogni caso l'organo amministrativo sarà sottoposto alle regole seguenti.

ART. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre)

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

membri anche non soci.
22.2 - I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
22.3 - Il Consiglio, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata della sua carica è stabilita dal consiglio che lo elegge.
22.4 - Il Presidente presiede le riunioni del consiglio.
22.5 - E' esclusa la carica di vicepresidente. Nel caso di assenza o inabilità del presidente, presiederà l'amministratore più anziano, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
22.6 - Il Consiglio può delegare esclusivamente ad un componente tutti o parte dei propri poteri, salve l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, nonchè le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre disposizione di legge in materia.
22.7 - Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.
22.8 - Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceve richiesta per iscritto da due amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.
22.9 - Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.
22.10 - In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.
22.11 - In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.
22.12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
22.13 - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, ne' esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.
Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono altresì essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del-

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

l'articolo 11 del d.lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

22.14 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 24 - DIRETTORE GENERALE

24.1 - E' facoltà dell'Assemblea nominare un Direttore Generale che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

24.2 - Il Direttore Generale:

- partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- predispone unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, le relazioni annuali e/o periodiche;
- collabora e coadiuva il Collegio Sindacale o il Revisore Unico;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea esprimendo pareri consultivi.

24.3 I soci determinano la retribuzione del Direttore Generale nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

ART. 26 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

26.1 - La società nomina, con decisione dei soci, un dottore commercialista o un ragioniere e perito commerciale o una società tra i predetti professionisti, quale revisore contabile per la revisione e certificazione del bilancio, che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

26.2 - I soci determinano la retribuzione del revisore nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

27.1 - Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge.

27.2 - Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nomina-

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Dr. Renato Capunzo Notaio
84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 8
Tel. 0828/346542 - Fax. 0828/340521
rcapunzo@notariato.it

to per volontà dei soci, la gestione della società e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
27.3 - Il collegio sindacale eserciterà anche il controllo contabile.
27.4 I soci determinano la retribuzione del collegio sindacale nei limiti di legge.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato."

= II =

= di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale derivante dalle modifiche testè approvate che si allega a questo verbale sotto la lettera **"A"**.
Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea totalitaria alle ore 11,40 (undici virgola quaranta) e chiede a me notaio di allegare a questo verbale, sotto la lettera **"A"**, il nuovo testo dello Statuto, dalla cui lettura vengo dispensato.
Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su sei fogli per ventiquattro facciate, ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 11,45 (undici virgola quarantacinque).
FIRMATO:
GIOVANNI VERDERESE
RENATO CAPUNZO - IMPRONTA DEL SIGILLO

RENATO CAPUNZO EL MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Allegato A a Rogito
N. 494 Rep. e
N. 453 Racc.

STATUTO SOCIALE

contenente le norme sul funzionamento della società

AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - La Società a responsabilità limitata costituita, ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. n. 267/2000, con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, è soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ed è denominata

" AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. "

ART. 2 - SOCI

2.1 - La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici, i quali - ai sensi dell'art. 113 comma 5 sub c) D.Lgs. 267/2000 - hanno l'obbligo di esercitare sulla società partecipata, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

ART. 3 - SEDE

3.1 - La società ha sede legale nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

3.2 - La società ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte dell'Organo Amministrativo, sempre all'interno del territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

ART. 4 - DURATA

4.1 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5 - OGGETTO

5.1 La società ha come finalità quella di esprimere un modello organizzativo in grado di gestire, in termini di efficienza, economicità, trasparenza e socialità i servizi affidatagli, nonché quello di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'Ente costituente e degli altri enti soci.

La società in quanto società interamente partecipata da Enti locali, potrà svolgere, anche in global service le seguenti attività:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi stessi;
b) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società, pertanto, quale società interamente partecipata da Enti pubblici territoriali, può svolgere le attività meglio di seguito specificate:

a) Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

Enti Pubblici;

b) Gestione di asili comunali e di altri Enti Pubblici;

c) Gestione di parcheggi comunali e di altri Enti Pubblici;

d) Gestione e manutenzione di impianti sportivi comunali e di altri Enti Pubblici;

e) Gestione dei canili comunali e di altri Enti Pubblici;

f) Gestione e manutenzione dei servizi cimiteriali comunali;

g) Gestione e manutenzione del verde pubblico;

h) Gestione di impianti pubblicitari di proprietà comunale, nonché del servizio di pubblica affissione;

i) Gestione, per conto degli Enti Pubblici partecipanti, del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la gestione isole ecologiche, la gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti e di ogni altro impianto volto alla valorizzazione del rifiuto raccolto;

j) Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, nonchè gestione di servizi energetici e di controllo degli impianti termici del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti Pubblici, con facoltà di potersi accreditare presso gli enti preposti come società "Esco";

k) Gestione del servizio idrico integrato, fatta salva la espressa riserva di affidamento al gestore unico;

l) Produzione, gestione e manutenzione di software per Enti Locali;

m) Cablaggio e gestione di reti informatiche per Enti locali;

n) Attività di supporto agli Enti locali nella fase di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, nonché di ogni altra entrata del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti pubblici;

o) Gestione di centri elaborazione dati per Enti pubblici;

p) Promozione per Enti pubblici di organizzazione e gestione di convegni, manifestazioni, seminari, attività culturali e turistiche;

q) Servizi di assistenza a disabili, ad anziani ed all'infanzia, nel rispetto dei piani di zona;

r) Servizio di mense scolastiche comunali;

s) Servizio di scuola bus e trasporto pubblico;

t) Servizi di pulizia e disinfezione di immobili pubblici.

La Società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento degli scopi sociali sopra indicati, compiendo le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fidejussioni,

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

RENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA

purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La Società, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5, 7 e 8 del d.lgs 175/2016, potrà assumere rappresentanze e partecipazioni in altre imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie; il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c..

La società potrà, inoltre, avvalersi di agevolazioni finanziarie, previdenziali e fiscali, comunque previste e concesse; potrà operare esclusivamente nei limiti imposti dalle leggi vigenti tempo per tempo, previo l'ottenimento di ogni autorizzazione, richiesta, permesso o concessione all'uopo necessari e con esclusione dell'esercizio di attività riservate a professionisti e soggetti previamente iscritti in albi, ruoli od elenchi previsti dalla legge.

La società, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, deve realizzare l'80% (ottanta per cento) della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

ART. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

6.1 La società, qualora svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economie di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

6.2 La società nello svolgimento della sua attività, predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea anche nell'ambito della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016.

6.3 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonchè dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'effi-

cienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
6.4 Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma precedente sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora la società a controllo pubblico non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma precedente, dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al presente comma.

ART. 7 - DOMICILIO

7.1 - Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 8 - CAPITALE

8.1 - Il capitale sociale è di euro 14.612,00 (quattordicimilaseicentododici) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
8.2 - Sono ammesse operazioni sul capitale nei limiti di quanto previsto all'art. 14 comma 5 del d.lgs 175/2016.

ART. 9 - QUOTE

9.1 - la titolarità delle quote sociali potrà spettare esclusivamente ad enti pubblici.
9.2 - Le quote sociali sono trasferibili, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 10 del d.lgs 175/2016, salvo il diritto di prelazione in favore dei soci da esercitarsi come segue.
Qualora un socio intenda cedere la sua partecipazione, ovvero i suoi diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale, dovrà comunicare a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione, indicando il potenziale acquirente, il prezzo e le relative condizioni. Gli altri soci avranno diritto di acquistare le quote, ovvero i diritti di sottoscrizione in caso di aumento, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, al prezzo ed alle condizioni contenute nella comunicazione di cui sopra, confermando all'alienante tale loro volontà per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di es-

si posseduta.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
Qualora i diritti di prelazione non vengano esercitati, il socio alienante potrà cedere le quote, ovvero i diritti di sottoscrizione, all'acquirente ed alle condizioni indicati nella comunicazione fatta agli altri soci.
Qualsivoglia trasferimento non avvenuto in conformità a quanto statuito in questo articolo è da reputarsi inefficace nei confronti della società.
Si applica quanto previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c..

ART. 10 - VERSAMENTI

10.1 - I versamenti sulle quote sono richieste dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

ART. 11 - FINANZIAMENTI

11.1 - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresi in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.
11.2 - Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale si considerano infruttiferi.

ART. 12 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

12.1 - La società è soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonchè l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.
12.2 - Il controllo del Comune di Giffoni Valle Piana è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, con le seguenti modalità:
a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico).
La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Giffoni valle Piana i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:
1. bilancio;
2. relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma;
4. programmi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie,

rappresentanze della società, riduzioni ed aumenti di capitale.
Entro 3 giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Giffoni Valle Piana, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.
b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore).
Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obbiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune di Giffoni Valle Piana, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dall' organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonchè sulle relative previsione a breve e medio termine.
Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, sopratutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società e tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi.
Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.
Il Comune di Giffoni valle Piana , anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.
12.3 - La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento é soggetta.

ART. 13 - ORGANI SOCIALI

13.1 Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore generale;
e) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.
13.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

14.1 - Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.
14.2 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazioni assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
14.3 - In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso, comunicano a tutti i soci e all'organo di revisione, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni dieci dalla comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.
14.4 - L'organo di revisione, nello stesso termine concesso ai soci, potrà far pervenire le loro eventuali osservazioni.
14.5 - Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.
14.6 - La decisione dei soci potrà anche risultare direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci.
14.7 - In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni.

ART. 15 - VOTO

15.1 - Il diritto di voto spetta ai soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 16 - CONVOCAZIONI

16.1 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.
16.2 - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata [o con qualsiasi altro strumento idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare la data di effettiva spedizione], spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante al Registro delle Imprese. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
16.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale

sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

ART. 17 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

17.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

17.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio, e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

17.3 - la delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

ART. 18 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

18.1 - L'assemblea e presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussiste ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

18.2 - L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

18.3 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

18.4 - Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

18.5 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 19 - QUORUM

19.1 - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

ART. 20 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

20.1 - La società potrà essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o, nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs 112/2017, da un Consiglio di Ammini-

strazione nominato dai soci; la scelta inerente la forma di governance spetta all'assemblea.

20.2 - Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, o colui che non possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

20.3 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

20.4 - In ogni caso l'organo amministrativo sarà sottoposto alle regole seguenti.

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

21.1 - L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetto che non sia socio.

21.2 - L'amministratore dura in carica per il periodo fissato dall'atto della nomina, che non può essere superiore a tre anni, ed è rieleggibile.

21.3 - All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenuto per ragione d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.

21.4 - Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazione in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

ART. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri anche non soci.

22.2 - I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

22.3 - Il Consiglio, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata della sua carica è stabilita dal consiglio che li elegge.

22.4 - Il Presidente presiede le riunioni del consiglio.

22.5 - E' esclusa la carica di vicepresidente. Nel caso di assenza o inabilità del presidente, presiederà l'amministratore più anziano, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

22.6 - Il Consiglio può delegare esclusivamente ad un componente tutti o parte dei propri poteri, salve l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, nonchè le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre disposizione di legge in materia.

22.7 - Il Consiglio può nominare un segretario anche estra-

neo allo stesso.
22.8 - Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceve richiesta per iscritto da due amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.
22.9 - Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.
22.10 - In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.
22.11 - In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione e valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.
22.12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
22.13 - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, ne esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.
Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono altresì essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
22.14 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 - L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatte eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limi-

ti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumenti del capitale ai sensi dell'art. 2481, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

23.2 - Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

23.3 - L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Comune di Giffoni Valle Piana.

23.4 - L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca, ai sensi della legge, dell'amministratore ovvero degli Amministratori da parte del Comune di Giffoni Valle Piana. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Giffoni Valle Piana verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

ART. 24 - DIRETTORE GENERALE

24.1 - E' facoltà dell'Assemblea nominare un Direttore Generale che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

24.2 - Il Direttore Generale:

- partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- predispone unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, le relazioni annuali e/o periodiche;
- collabora e coadiuva il Collegio Sindacale o il Revisore Unico;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea esprimendo pareri consultivi.

24.3 I soci determinano la retribuzione del revisore nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

ART. 25 - RAPPRESENTAZA SOCIALE E DIREZIONE TECNICA

25.1 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito della delega.

ART. 26 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

26.1 - La società nomina, con decisione dei soci, un dottore commercialista o un ragioniere e perito commerciale o una società tra i predetti professionisti, quale revisore contabi-

le per la revisione e certificazione del bilancio, che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

26.2 - I soci determinano la retribuzione del revisore nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

27.1 - Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge.

27.2 - Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dei soci, la gestione della società e controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

27.3 - Il collegio sindacale eserciterà anche il controllo contabile.

27.4 I soci determinano la retribuzione del collegio sindacale nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

ART. 28 - BILANCIO ED UTILI

28.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

28.2 - Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in questo ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purchè per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

28.3 - Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

29.1 - La società si scioglie per le cause previste dalla

legge.

29.2 - L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i poteri e il compenso.

ART. 30 - RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE

30.1 - Per il recesso del socio e l'esclusione del socio, e per lo scioglimento della società si fa espresso rinvio alla disciplina dettata in materia dal codice civile.

ART. 31 - RINVIO

31.1 - Per quanto non disposto nel presente statuto si osserveranno le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, quelle in tema di società per azioni, se compatibili, nonché le norme vigenti in materia di società costituite e/o partecipate dagli enti locali.

Giovanni Vonchese

NAT. CAPUNZO DI MARIO NOTAIO IN BRINDISI

PENATO CAPUNZO DI MARIO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
nei miei atti
COMPOSTO DI PAGINE ventiquattro
Battipaglia, li 13-2-2018

LORENZO DI MAGIO NOTAIO IN BATTIPAGLIA